

Legge
di applicazione della legge sulle strade nazionali (LALSN)¹⁾
 (del 7 novembre 1960)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° settembre 1960, n. 915 del Consiglio di Stato,
- visto il messaggio 15 febbraio 2000 no. 4977 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 25 febbraio 2000 no. 4977 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

Sovranità e proprietà²⁾

Art. 1³⁾⁴⁾ ¹Le strade nazionali sono di proprietà del Cantone.

²Esso partecipa alla progettazione, ne assicura la costruzione, la conservazione, la manutenzione, l'esercizio e acquisisce i necessari diritti.

Finanziamento⁵⁾

Art. 2⁶⁾⁷⁾ ¹Il finanziamento cantonale è stabilito con il preventivo e per spese nuove, con decreto del Gran Consiglio.

²Ai contributi dei comuni sono applicabili, per analogia, le disposizioni in materia di strade cantonali.

Dipartimento competente⁸⁾

Art. 3⁹⁾¹⁰⁾ Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente - a titolo generale - in materia di strade nazionali.

Procedure edilizie e indennità particolari¹¹⁾

Art. 4¹²⁾¹³⁾ ¹Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e negli allineamenti (artt. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all'Autorità federale.

²Le pretese di indennità fondate sugli artt. 18, 25, 51 e 52 LSN sono da notificare al Dipartimento.

Zone riservate:

pubblicazione (artt. 14, 17 LSN)¹⁴⁾

Art. 5¹⁵⁾¹⁶⁾ ¹La determinazione delle zone riservate è pubblicata e depositata nei comuni, previo avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso.

²I piani definitivi delle zone riservate rimangono depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati.

³La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 6 ...¹⁷⁾¹⁸⁾

Art. 7 ...¹⁹⁾²⁰⁾

Progetti generali:

consultazione (art. 19 LSN)²¹⁾

Art. 8²²⁾²³⁾ ¹Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato.

²Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato un termine di 30 giorni per osservazioni.

Art. 9 ...²⁴⁾²⁵⁾

Progetti esecutivi:

pubblicazione (artt. 27-27d LSN)²⁶⁾

Art. 10²⁷⁾²⁸⁾ ¹I progetti esecutivi, con gli allineamenti e i piani espropriativi, sono pubblicamente depositati durante 30 giorni presso le cancellerie dei comuni interessati, previa picchettazione, notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.

²La pubblicazione indica i termini e i modi di opposizione, come pure quelli previsti dal diritto federale per la

presentazione di domande di espropriazione.

Allineamenti: deposito (art. 29 LSN)²⁹⁾

Art. 11³⁰⁾³¹⁾ ¹Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.

²Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.

³Per i comuni nei quali non è ancora introdotto il registro fondiario definitivo questa menzione dovrà, per cura degli uffici registri, essere immediatamente notificata alla cancelleria comunale interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.

Artt. 12-13 ...³²⁾³³⁾

Impianti accessori e molteplice utilizzazione

(artt. 7 e 49 ss LSN)³⁴⁾

Art. 14³⁵⁾³⁶⁾ ¹L'utilizzazione speciale di fondi e di diritti di pertinenza delle strade nazionali è retta dalla legge cantonale sul demanio pubblico, riservate le prescrizioni di diritto federale.

²La legge cantonale sul demanio pubblico è pure applicabile alla rimozione di opere abusive e alle contravvenzioni alla LSN.

Artt. 15-32 ...³⁷⁾³⁸⁾

Art. 33³⁹⁾⁴⁰⁾ Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000.

N.B.: Norma intertemporale

- BU 2000, 202 (4 aprile 2000)

Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 1999 restano disciplinate dalla legge cantonale vigente in quel momento.

Pubblicata nel BU 1960, 245.

Note:

- 1) Titolo modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 2) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 3) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 4) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 5) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 6) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 7) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 8) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 9) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 10) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 11) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 12) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 13) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.

- 14) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 15) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 16) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 17) Art. abrogato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201; precedente modifica: BU 1974, 49.
- 18) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 19) Art. abrogato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 20) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 21) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 22) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 23) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 24) Art. abrogato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 25) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 26) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201; precedente modifica: BU 1997, 215.
- 27) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201; precedente modifica: BU 1997, 215.
- 28) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 29) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 30) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 31) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 32) Artt. abrogati dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 33) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 34) Nota marginale modificata dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 35) Art. modificato dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 36) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 37) Artt. abrogati dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201.
- 38) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.
- 39) Art. introdotto dalla L 4.4.2000; in vigore dal 1° 1.2000 - BU 2000, 201 e 208.
- 40) Norma intertemporale: v. BU 2000, 202; testo completo nota a fine legge.